

Agosto 2019



LEGGI & DECRETI



F-Gas. Istruzioni per l'uso.

L'installazione di impianti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati in relazione all'avvento del DPR n°146/2018.

In funzione delle importanti novità introdotte dal DPR 146 in materia di F-GAS, crediamo sia indispensabile tracciarne una breve sintesi per interpretare al meglio la genesi, le iniziative previste, le parti focali, gli attori, i ruoli e le innovative prassi operative e

documentali.

Vedremo queste innovazioni dal punto di vista dell'installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompa di calore ●

LA NECESSITÀ DI TRACCIARE L'UTILIZZO DEGLI F-GAS

Da dove nasce la necessità di tracciare l'utilizzo degli F-GAS?

Nel quadro del protocollo di Kyoto, l'Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008/2012 dell'8% rispetto ai livelli del 1990, considerato anno di riferimento. Per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Al fine di ridurre le emissioni di tali gas, tra le varie indicazioni, il regolamento:

- ha assegnato agli Stati membri il compito di istituire un **sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese**
- ha previsto che l'operatore delle apparecchiature contenenti F-Gas doveva avvalersi, per le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione, di **personale e imprese certificate**.

In Italia l'attuazione del Regolamento Europeo (CE) n. 842/2006 è avvenuto con la pubblicazione del DPR 27 gennaio 2012, n. 43/2012, che, oltre all'attuazione delle disposizioni comunitarie, ha meglio definito alcuni aspetti come:

- il **Sistema di certificazione delle persone e delle imprese** e le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione
- l'obbligo di certificazione/attestazione per le persone e le imprese
- l'implementazione del Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione o di provincia autonoma, accessibile dal sito web www.fgas.it e attivato in data 11 febbraio 2013.

Il Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 reca la **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 e DPR 43/2012.

< segue da pagina 1

Il D.Lgs. n. 26/2013 individua le **sanzioni per la violazione degli obblighi** in materia di:

- contenimento delle perdite di gas fluorurati (articolo 3)
- recupero di gas fluorurati (articolo 4)
- certificazione delle imprese (articolo 5)
- trasmissione delle informazioni (articolo 6)
- etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 7)
- divieti d'uso (articolo 8)
- immissione in commercio (articolo 9)
- iscrizione al Registro (articolo 10).

Il **D.Lgs n.26/2013 è ad oggi ancora in vigore**, coinvolge gli utilizzatori finali, gli installatori certificati e non, i manutentori e i venditori con sanzioni variabili da € 7.000 sino a € 100.000.

Ricordiamo inoltre che alcune iniziative in contrasto con i decreti previsti per la tutela ambientale costituiscono reati ed implicano procedure penali.

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014: RIDUZIONE DEI GAS AD EFFETTO SERRA

La quarta relazione di valutazione del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) ha affermato che, sulla base degli attuali dati scientifici, è **opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra** dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per **limitare i cambiamenti climatici** a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

Per raggiungere questo obiettivo, la **Commissione Europea ha adottato una tabella di marcia** verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Le emissioni diverse dal CO₂, **compresi i gas fluorurati a effetto serra**, devono essere ridotte del 72-73 % entro il 2030 e del 70-78 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

In questo quadro nasce il **Regolamento Europeo N. 517/2014** sui gas fluorurati a effetto serra, in vigore dal giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.



< segue da pagina 2

Rispetto al superato Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente **rafforzando e introducendo specifiche disposizioni** volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).



Al fine di consentire il controllo dell'efficacia delle misure adottate, è stato previsto **l'obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas**, comprendendo anche, ad esempio, commutatori elettrici e altre apparecchiature non legate al condizionamento degli ambienti interni.

I registri sono previsti inoltre anche per quanto riguarda le **vendite dei gas fluorurati**, vendite destinate, ad esempio, alla manutenzione degli impianti di condizionamento o alla ricarica di essi.

Altra strategia prevista per arrivare a questi risultati riguarda evitare l'uso di tali gas laddove esistono **tecnologie alternative** sicure e efficienti sotto il profilo energetico, senza impatto o con impatto minore sul clima.

Per incoraggiare l'uso di tecnologie senza impatto o con impatto minore sul clima, la **formazione delle persone fisiche** che svolgono attività che comportano l'uso di gas fluorurati a effetto serra deve riguardare informazioni sulle tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra e ridurne l'uso.

In particolare il **Regolamento Europeo N. 517/2014** prevedeva che:

*Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono **esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti** a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5.*

*Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli **utilizzatori finali** unicamente qualora sia **dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata** a norma dell'articolo 10.*

La legislazione Italiana si è adeguata a questo regolamento tramite il DPR 146/2018, che va a dettare parametri più stringenti e diverse modalità di tenuta dei registri previsti dal regolamento europeo, tramite l'istituzione di una banca dati online.

< segue da pagina 3

DPR n° 146/2018

Pubblicato in data 26/11/2018 e in vigore dal 24/01/2019, il Decreto del Presidente della Repubblica 146 disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014.

Le novità introdotte dal DPR 146/2018 riguardano le autorità competenti, gli organismi di controllo e di certificazione, ma soprattutto **l'iter di certificazione di persone ed imprese che operano con F-GAS e l'istituzione di una Banca dati telematica** per la raccolta e la conservazione dei dati riguardanti le **vendite** di F-GAS e apparecchiature non ermeticamente sigillate e tutti gli **interventi** eseguiti da imprese certificate in questi due ambiti.

Di seguito si riportano in breve le principali indicazioni contenute nelle procedure di certificazione per persone ed imprese, con una particolare attenzione anche all'iter agevolato per le imprese individuali.

CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione devono effettuare i seguenti passaggi:

- **Iscriversi al Registro f-gas telematico nazionale**
- Presentare la **richiesta di certificazione a un ente di certificazione accreditato**
- **Sostenere un esame teorico e uno pratico**, entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro telematico nazionale. Se non viene rispettato tale termine, la persona iscritta verrà cancellata dal Registro.

A seguito del superamento dell'esame, **viene rilasciato il certificato con validità di 10 anni**. Ogni anno l'ente di certificazione effettua una sorveglianza documentale, il mantenimento.

Per poter validare ogni anno la certificazione, è necessario che la persona certificata dimostri di aver effettuato interventi nel campo oggetto della certificazione.

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Per ottenere la certificazione di impresa, non si deve svolgere alcun esame ma si deve dare evidenza dei seguenti aspetti:

- **Iscriversi come impresa al Registro f-gas telematico nazionale**
- **Presentare richiesta di certificazione a un ente di certificazione accreditato**
- **Elenco delle persone fisiche certificate**
- **Volume d'attività conseguito o presunto**, in relazione alle attività oggetto della certificazione
- **Disponibilità di strumentazione e attrezzatura idonea** per svolgere le attività oggetto della certificazione
- **Disponibilità di procedure e istruzioni operative**
- **Modalità di gestione dei reclami e ricorsi.**

L'ente di certificazione effettua una verifica ispettiva in sede per controllare la presenza di tutte le condizioni per poter rilasciare la certificazione.

La **certificazione di impresa ha una validità di 5 anni** e deve essere mantenuta annualmente mediante una sorveglianza documentale.

CERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincida con la persona certificata, la **certificazione come "Impresa individuale"** potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un **iter agevolato** che prevede la valutazione della sola documentazione.

< segue da pagina 4


Le condizioni per usufruire di questa semplificazione sono da distinguere per “impresa” e per “titolare:

L'impresa:

- deve essere iscritta al Registro Imprese come impresa individuale
- deve essere iscritta come impresa al Registro telematico nazionale
- deve avere un fatturato specifico, inerente il campo di applicazione della certificazione, inferiore a € 200.000.

Il titolare:

- deve essere iscritto come persona al Registro f-gas
- deve essere certificato per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare
- in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione



BANCA DATI F-GAS: GESTIONE VENDITA



Venditori



Comunicazione vendite

In materia di **gestione vendita e interventi**, il D.P.R. 146/2018 disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta telematica e la conservazione delle informazioni relative a:

- vendite di gas fluorurati a effetto serra

< segue da pagina 5

- vendite di apparecchiature contenenti tale gas
- registrazione delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

La gestione di questa Banca Dati è delegata alle Camere di Commercio.

Dal **25 luglio 2019**, sono soggette all'obbligo di comunicare, per via telematica, i dati di vendita:

1. **le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, indicando le seguenti informazioni:
 - i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
 - le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute
2. le imprese che **forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, inserendo le seguenti informazioni:
 - tipologia di apparecchiatura;
 - numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
 - anagrafica dell'acquirente;
 - dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

Nel caso di vendita di apparecchiature ad un utilizzatore finale, se il rivenditore offre anche il servizio di installazione, quest'ultimo dovrà caricare uno specifico modello (dichiarazione di impegno) in cui lui stesso dichiara che il servizio sarà affidato ad un'impresa certificata.

L'impresa certificata che, contestualmente all'installazione, fornisce l'apparecchiatura al cliente non è da considerarsi "rivenditore".

3. le imprese che **forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas a imprese certificate in cui l'utilizzatore finale è noto**, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata inserendo le seguenti informazioni:
 - tipologia di apparecchiatura;
 - numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
 - anagrafica dell'acquirente (impresa certificata)
 - dati dell'utilizzatore finale

L'impresa di installazione non certificata può acquistare apparecchiature solo ai fini della rivendita.

In questo caso l'impresa si configura come un venditore, e per tale motivo, dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- iscrizione alla banca dati f-gas venditori
- comunicazione delle vendite di apparecchiature effettuate, tramite la banca dati f-gas
- dichiarazione recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata, (rilasciata da parte dell'acquirente nel caso di sola vendita; oppure rilasciata dal venditore nel caso in cui offra il servizio di vendita con installazione)

Oltre a quanto sopra riportato, l'opzione "rivendita con servizio d'installazione", comporta altre responsabilità, ad esempio:

1. L'impresa di installazione non certificata risulterà il committente nei confronti dell'impresa di installazione certificata che dovrà eseguire il lavoro. Quest'ultima dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità al committente (impresa di installazione non certificata).
2. L'impresa di installazione non certificata, in quanto committente, dovrà assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in

< segue da pagina 6

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ad esempio:

- dovrà verificare la sussistenza dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa certificata di cui si avvale per l'installazione
- dovrà provvedere all'informazione e alla formazione sui rischi derivanti dall'attività
- dovrà provvedere alla vigilanza e sorveglianza sul rispetto delle disposizioni di sicurezza

3. L'impresa di installazione non certificata viene identificata, ai sensi del D.Lgs n. 49/2014 in materia di gestione rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE), come "distributore al dettaglio" per il quale sono previsti specifici obblighi.

BANCA DATI F-GAS: GESTIONE INTERVENTI



Comunicazione interventi



Operatori

Saranno disponibili sul portale Banca Dati gas fluorurati anche le aree relative a:

- **"Comunicazione Interventi"**, l'area riservata alla comunicazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici
- **"Operatori"**, l'area riservata ai proprietari o altre persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature per consultare o scaricare l'attestato contenente le informazioni relative alle proprie apparecchiature

A partire dal **25 settembre 2019** installatori e manutentori dovranno quindi inserire nella sezione "comunicazione interventi" della Banca Dati F-GAS i dati di intervento, entro 30 giorni dall'effettuazione degli stessi.


Con riferimento all'articolo 16, del DPR 146/2018, a titolo esemplificativo si riportano alcune informazioni la cui comunicazione è prevista nel caso di interventi eseguiti su una apparecchiatura non ermeticamente sigillata:

- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura
- anagrafica dell'operatore
- data e luogo di installazione
- tipologia di apparecchiatura
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione, controllo, la manutenzione o la riparazione
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione, controllo, riparazione o manutenzione, smantellamento
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento

< segue da pagina 7

- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura
- eventuali osservazioni

Di seguito si riporta lo schema dei casi in cui è necessaria la comunicazione su banca dati da parte di una impresa certificata.



IMPORTANTE

Installare e/o mantenere un impianto di climatizzazione estiva o invernale, oppure di sola produzione di acqua calda sanitaria significa interpretare un profilo professionale di alto livello, significa essere abilitati e certificati, seguire delle corrette procedure relativamente al trasporto, allo stoccaggio ed allo smaltimento di f-gas ed apparecchiature, significa conoscere ed applicare le norme tecniche applicabili all'impiego e le relative prassi documentali, saper interagire con il cliente approfondendo le dinamiche relativamente agli incentivi e alle prassi manutentive, significa insomma garantire procedure corrette e matrici operative idonee al fine di garantire interventi performanti, ed impianti sicuri, salubri, efficienti e che rispettino le norme di tutela ambientale.

< segue da pagina 8



IMPIANTI F-GAS

- DPR 146**
Prescrizioni del nuovo decreto
 - BANCA DATI Online
 - Certificazione F-GAS
- MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE**
 - Detrazioni Fiscali e Conto Termico
 - Tariffe elettriche
- REGOLE DELL'ARTE**
 - Progettazione, Installazione e Manutenzione
- SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE**
 - Trasporto bombole e merci pericolose,
 - Gestione dei rifiuti e dei RAEE
 - Inquinamento acustico
- IL MERCATO**
 - Nuovi concorrenti
 - Nuovi modelli d'impresa

E' quindi indispensabile, ai fini della propria tutela e professionalità, che l'impresa non ancora certificate, regolarizzino la propria posizione, in modo da rappresentare un ruolo da protagonisti nei mercati emergenti delle installazioni e delle manutenzioni, inoltre, essere pronti a reagire a queste evoluzioni è strategico, in relazione allo sviluppo e alla migrazione di mercati ampi e durevoli, e della regolarizzazione/riqualificazione dei quasi 20 milioni di impianti esistenti. Avrete la possibilità di essere protagonisti in contesti straordinari, che premieranno attitudini e posture multidisciplinari, contesti in cui il servizio e la professionalità emergeranno in modo preponderante assumendo valori di primaria importanza. In questi percorsi di crescita i distributori associati ad ANGAISA vi sono vicini, con servizi, modulistica dedicata, editoria tecnica, seminari informativi, corsi di formazione e certificazioni personali e di impresa. Al vostro fianco come partner professionali, leali ed affidabili per essere protagonisti nei nuovi mercati.

ANGAISA Tecno è un compendio bimestrale di informazioni e aggiornamenti relativi al mondo dell'Impiantistica e degli Installatori, realizzato in collaborazione con



Tel 0341.731738 Fax 0341.701868
www.et-eam.com

La redazione è stata curata da ANGAISA, Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
www.angaisa.it e-mail: info@angaisa.it